



COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 24 DEL 12/07/2010

REGOLAMENTO COMUNALE
DEL MERCATO DEGLI OPERATORI
ARTISTICI DENOMINATO
“MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E
DELLA CREATIVITA’”

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei mercatini tipici locali, anche conosciuti come mercatini dell'usato o mercatini degli hobbisti e della creatività, destinati alla vendita di articoli di produzione propria, espressione della capacità manuale e della creatività artistica dell'operatore, da intendersi quale strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi le finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, ricreativa e culturale per i cittadini residenti ed i turisti".

2. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento viene emanata ai sensi e nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 3, 7, 7 bis e 13 del decreto legislativo n. 267/2000.

3. L'esercizio dell'attività in oggetto non è assoggettabile:

- alle norme sul commercio in sede fissa (D. Lgs. N. 114/98 e L.R. n. 5/2006)
- alle norme sul commercio su aree pubbliche (L.R. n. 5/2006);
- alle norme sui sistemi fieristici (legge n. 7/2001)

ART. 2

Istituzione del mercatino serale estivo

1. E' istituito il mercatino serale estivo denominato **"mercatino dell'artigianato e della creatività"** in seguito definito mercatino.

2. Il mercatino si terrà, nel periodo estivo compreso tra il 15 giugno ed il 15 Settembre, tutti i giorni della settimana e si svolgerà principalmente lungo le vie del centro urbano come meglio dettagliato nelle allegate planimetrie.

ART. 3

Tipologia del mercatino

1. Il mercatino ha carattere temporaneo ed un ritrovo di operatori non professionali.

2. In esso è consentito commerciare solamente le seguenti tipologie di prodotti:

- a. artigianato anche tradizionale della Sardegna;
- b. ritratti;
- c. sculture e manufatti;
- d. ricami;
- e. pizzi e merletti;
- f. lavorazione di metalli, pietre e pelletterie in genere;
- g. oggetti da collezione, quali, a titolo esemplificativo: filatelia (francobolli e oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote e oggetti di interesse numismatico), libri d'arte o antichi, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti di stampa, atlanti e mappe, manoscritti e autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline, fotografie, monili, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi in vinile, grammofoni, radio, strumenti musicali e altri strumenti di riproduzione sonora di comunicazione, pizzi, merletti, servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo e figurine, articoli da fumo, militari e onorificenze, statuine e riproduzioni di animali.

3. Sono escluse le seguenti tipologie di prodotti:

- alimentari (fatta eccezione per i n.2 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche);
- capi di abbigliamento e calzature non artigianali;
- qualsiasi oggetto che possa offendere la sensibilità delle persone.

ART. 4

Soggetti ammessi

1. Possono esercitare l'esposizione, la vendita diretta o lo scambio nel mercatino di proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera h) , del decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i seguenti soggetti:

- a. tutte le persone fisiche italiane maggiorenni;
- b. tutte le persone fisiche appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni;
- c. tutte le persone fisiche non appartenenti ad uno degli Stati dell'Unione Europea maggiorenni, in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano.
- d. Le Società in nome collettivo iscritte all'albo degli artigiani, istituito presso le Camere di Commercio;

2. Sarà ammessa la partecipazione di n. 2 operatori del commercio su aree pubbliche solo ed esclusivamente per la vendita di torroni, dolci e frutta secca purchè in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche nonché i necessari adempimenti presso l'ufficio Attività Produttive del Comune.

3. I partecipanti al mercatino possono ottenere un solo posteggio.

4. Requisito soggettivo essenziale ed inderogabile per i creatori di opere del proprio ingegno creativo risulta essere quello di non svolgere alcuna attività imprenditoriale in Italia o in un altro Stato dell'Unione Europea.

ART. 5

Orario di svolgimento del mercatino

1. L'orario di vendita degli operatori ammessi a partecipare al mercatino è regolata come segue:

- È consentita nelle serate fissate all'art. 2 dalle ore 21,00 alle ore 01,00;
- Lo sgombero di tavoli, merci ed eventuali rifiuti dall'area assegnata deve essere completato entro le ore 01,30;

2. Qualora dovessero individuarsi altri siti sarà di competenza della Giunta determinare l'orario e le modalità espositive.

ART. 6

Spazi disponibili

1. L'esatta localizzazione degli spazi disponibili da assegnare è quella riportata all'art. 2, meglio evidenziata nella planimetria allegata.

2. Considerata l'esiguità dello spazio disponibile, i posteggi hanno una dimensione standard di mt. 2x2 , fatta eccezione per gli spazi da assegnare ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per i quali lo spazio da assegnare hanno una dimensione di mt. 2X6;

3. I concessionari di posteggio nel mercatino non possono:

- occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione;
- occupare anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito o comunque destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'intero mercatino;
- occupare spazi non concessionari;
- dare in uso, né dividere il proprio posto con altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente;
- scambiare il posto fra concessionari.

4. La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce sul suolo.

Nei posteggi assegnati è vietato utilizzare automezzi attrezzati come punti vendita , né installare alcun tipo di gazebo.

Lo spazio divisorio tra un posteggio e l'altro deve essere di almeno m. 1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose ed attrezzature.

Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nel mercatino devono essere rimosse al termine dello svolgimento dell'attività.

I veicoli di trasporto possono sostare nell'area del Mercatino solo per il tempo strettamente necessario per lo scarico ed il carico delle merci, dopodiché dovranno essere parcheggiati in luoghi esterni.

In ogni caso l'esercente dovrà sempre assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, anche chiudendo sollecitamente la propria struttura in caso di pubblica necessità.

ART. 7

Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in carta legale, su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale e spedite all'Ufficio Attività Produttive, dopo il 1° gennaio dell'anno a cui esse si riferiscono e comunque non oltre la data del 15 aprile .

Il richiedente dovrà indicare :

- a. le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale o partita IVA e recapiti telefonici);
- b. esatta indicazione della merce che intende effettivamente porre in vendita, rientrando nelle tipologie di cui all'art. 3 e 4, comma 2.
- c. fotografie dei banchi di vendita allestiti con la merce e, precisamente: le foto dei prodotti che si intende porre in vendita, specificando la tipologia dei materiali con cui sono fabbricati, la rappresentazione fotografica dell'allestimento del banco di vendita;
- d. essere in possesso di idonea impiantistica elettrica e, in caso di utilizzo, di generatori di energia di nuova generazione ed alto grado di silenziosità.

2. Le domande dovranno essere corredate da autocertificazione attestante che le opere esposte per la vendita posseggono i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, lettera h), del decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Nel caso in cui le suddette autocertificazioni non risultassero veritiere, il dichiarante sarà immediatamente cancellato dalla graduatoria o espulso dal mercatino, se nel contempo gli fosse stato assegnato un posto sulla base di dichiarazioni mendaci, fatte salve, in ogni caso, le conseguenze di carattere penale.

3. La mancata presentazione di quanto sopra elencato comporta l'inammissibilità della domanda di partecipazione al mercato e la sua contemporanea esclusione.

ART. 8

Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione

1. Le domande di ammissione al Mercatino dovranno pervenire , in busta chiusa, all'Ufficio protocollo del Comune , a pena di esclusione , entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno.

2. Le domande dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio protocollo del Comune : i concorrenti che si avvalgono di questa modalità devono presentare all'ufficio predetto anche una copia della domanda, sulla quale, ad attestazione della data di presentazione, sarà apposto il numero di acquisizione al protocollo generale.

Potranno essere accettate anche le domande inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento , purchè pervengano entro la data succitata. Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura : domanda di ammissione al mercatino serale anno

3. Non saranno ammesse le domande che, pur inviate in tempo utile, pervengano al protocollo del Comune oltre il giorno 15 aprile: la data di ricevimento è comprovata dal timbro di ingresso al protocollo generale del Comune.

L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali non imputabili a colpa del Comune.

ART. 9 Assegnazione Spazi

1. Gli spazi per l'esercizio dell'attività, nell'ambito del mercatino, saranno assegnati sulla base della graduatoria, formulata dal competente Ufficio, entro il 31 Maggio di ogni anno, tenendo conto dei seguenti criteri:

ARTIGIANI, CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO ED ESPOSITORI DI ARTICOLI DA COLLEZIONISMO

- a. prioritariamente dell'anzianità di esercizio nel mercatino di cui trattasi, prendendo in considerazione gli ultimi 3 anni;
- b. in subordine, a parità di condizioni, la data di presentazione delle domande, facendo fede al riguardo la data ed il numero di acquisizione al Protocollo Generale; preziosità dei materiali utilizzati
- c. a parità di condizioni la posizione in graduatoria sarà determinata da apposito sorteggio da effettuarsi in presenza di due testimoni.

TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE- settore alimentare

La graduatoria sarà redatta secondo i criteri stabiliti dall'art.45 del vigente "regolamento comunale dei mercati, delle fiere, delle fiere straordinarie e sagre su aree pubbliche".

"Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi coloro che hanno il più alto numero di presenze, nella manifestazione, negli ultimi cinque anni. A parità di presenze la graduatoria è formata dando precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio dell'attività è attestata attraverso il registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice Civile."

A parità di condizioni la posizione in graduatoria sarà determinata da apposito sorteggio da effettuarsi in presenza di due testimoni.

2. Lo spazio ove realizzare la propria esposizione o vendita è assegnato d'ufficio, alternando, ove possibile, le varie tipologie merceologiche, per tutta la durata della stagione e non può essere, in nessun caso, scelto, prenotato, riservato o ampliato rispetto alla concessione C.O.S.A.P..

ART. 10 Pubblicità della graduatoria

1. La valutazione dell'ammissibilità della domanda e la successiva formazione della graduatoria sono effettuate dall'Ufficio Attività produttive.

2. La graduatoria degli assegnatari dei posteggi e degli esclusi sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, all'indirizzo www.comune.pula.ca.it, per 10 giorni consecutivi.

Eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate, entro lo stesso termine, al Responsabile del settore Servizi alle Imprese, Turismo, Cultura e Sport.

3. Successivamente, la pubblicazione della graduatoria definitiva varrà come convocazione per l'assegnazione dei posteggi, anche in caso di ulteriori comunicazioni o avvisi da parte dell'Ufficio.

ART. 11
Rilascio dell'autorizzazione

1.L'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico avviene con provvedimento rilasciato dall'Ufficio Attività Produttive ed ha carattere temporaneo.

Il provvedimento è personale e pertanto dovrà essere sempre presente sul posto il titolare dell'autorizzazione stessa.

In caso di società in nome collettivo dovrà essere sempre presente almeno un socio.

ART. 12
Canone per la concessione del posteggio

1.I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento del relativo canone per l'occupazione del suolo pubblico, le cui modalità sono stabilite dal vigente regolamento comunale.

ART. 13
Spese di istruttoria

1.E' prevista l'istituzione del versamento di € 30,00 a titolo rimborso spese di istruttoria da versare sul c/c postale n. 16505091 intestato a : Comune di Pula – Servizio di tesoreria , al momento del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

ART. 14
Revoca del posteggio

1.Agli assegnatari sarà revocato il posto secondo i seguenti criteri:

- autocertificazioni che risultino non veritiere;
- n. 3 assenze ingiustificate;
- vendita di oggetti non confezionati direttamente dal titolare autorizzato;
- turbative o violazioni del regolamento.

ART. 15
Inagibilità del mercatino

1.In caso di maltempo o impossibilità oggettive di carattere generale ad effettuare il regolare svolgimento del mercatino, saranno sospesi i termini di cui all'art. 14.

ART. 16
Sospensione del mercatino

1.L'eventuale svolgimento nelle vie occupate dal mercatino di mostre, sagre, feste o cerimonie organizzate dall'Amministrazione Comunale o regolarmente autorizzate ha priorità assoluta sullo svolgimento del mercatino, che verrà sospeso o modificato secondo le esigenze.

ART. 17
Prescrizioni

1.Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando la tipologia dei prodotti cui è destinato. E' vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi dal presente regolamento.

2.E' fatto divieto assoluto di cedere il posteggio assegnato. E' vietato l'abbinamento, lo spostamento e lo scambio dei posteggi di vendita. E' fatto obbligo all'operatore di lasciare l'area utilizzata libera di carta, cartone, ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti.

3.I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo sottostante, alle aree prospicienti e retrostanti il loro banco, compresi alle piante, alle aiuole, alle panchine, agli impianti esistenti.

4. Ai concessionari è fatto obbligo:

- a. di indossare, durante le ore dell'attività, abbigliamento pulito e decoroso consono al ricevimento della clientela;
- b. di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercatini;
- c. osservare le norme di legge vigenti in materia, comprese quelle del presente regolamento;

5. Durante lo svolgimento del mercatino sono vietati schiamazzi, rumori molesti, grida, ecc. E' vietato, inoltre, richiamare l'attenzione dei passanti con microfoni, altoparlanti, radio e altri apparecchi sonori.

ART. 18

Applicazione del Regolamento

1. L'applicazione del presente Regolamento è demandata all'Ufficio Attività produttive, per quanto riguarda il ricevimento delle domande, la loro istruttoria, la formazione della graduatoria, l'assegnazione dei posti ed il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, all'Ufficio Tributi per l'applicazione del relativo canone di occupazione suolo pubblico e al Comando Polizia Municipale per il controllo delle assenze degli operatori ed il rispetto delle norme di legge.

ART. 19

Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono così sanzionate con una ammenda di € 100,00. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento può dar luogo alla revoca del posteggio assegnato.

ART. 20

Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

1. Il presente regolamento, composto da n. 21 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente atto, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti o altri atti comunque denominati aventi valore normativo.

3. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall'art. 25 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e del relativo regolamento Comunale sull'accesso agli atti, chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento dei diritti per la sua riproduzione.

ART. 21

Norme di prima applicazione

1. In fasi di prima applicazione del presente regolamento il Settore Servi alle Imprese e Turismo potrà inserire tutte le domande di autorizzazione pervenute entro il 30.04.2010, anche se non pervenute in busta chiusa.